

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1408

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MELILLI

Disposizioni concernenti la composizione dei consigli provinciali e disciplina dell’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

*Presentata il 23 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com’è noto la vicenda relativa alla ridefinizione delle competenze e alla soppressione o al riordino delle province si trascina ormai da tempo senza che al tema sia stata data una soluzione. Di recente peraltro, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei tentativi di riaccorpamento e di revisione avviati nella scorsa legislatura dal Governo Monti, gettando nel *caos* gli enti territoriali, che si trovano di nuovo ad affrontare le incertezze e i dubbi derivanti dall’indeterminatezza del quadro normativo stabilito a livello nazionale.

Al di là del dibattito e delle opinioni di ciascuno e in attesa di una compiuta riforma costituzionale di riordino dei livelli di governo del nostro Paese, è necessario dare attuazione alle leggi vigenti e

impedire che l’attuale stato di incertezza si trasformi, come sta accadendo, in un indebolimento non tanto e non solo delle province, quanto e soprattutto delle funzioni che esse svolgono a servizio dei cittadini. Non vi è dubbio, infatti, che i recenti interventi normativi, incompiuti e scoordinati, abbiano determinato, oltre ai vari commissariamenti con la conseguente sospensione della democrazia negli enti interessati, una minore efficienza nello svolgimento dei servizi delle province a discapito soprattutto della sicurezza delle strade e delle scuole superiori del nostro Paese e della difesa del suolo.

Tale situazione è stata determinata anche da enormi tagli alle risorse, ma sicuramente la riduzione di molti enti alla semplice gestione ordinaria, l’unica che i

commissariamenti possono assicurare, non ha giovato al buon andamento dell'azione amministrativa.

Per questo si rende necessario, in attesa della riforma costituzionale, procedere con la trasformazione delle province in enti di secondo livello, più diretta espressione dei sindaci e degli amministratori comunali.

Tale scelta, compiuta dal legislatore con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche al fine di eliminare costi di gestione relativi al precedente assetto istituzionale, mirava a trasformare le province in soggetti gestori di funzioni di area vasta, che in alternativa sarebbe inevitabile trasferire alle regioni, con aggravio di costi e in difformità rispetto al principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione. La quasi totalità delle funzioni gestite dalle province è infatti relativa a materie che, per il loro carattere sovracomunale, non potrebbero essere trasferite ai comuni, ma verrebbero assorbite inevitabilmente dalle regioni, rendendo le stesse enti ancora più elefantiaci a discapito dell'efficacia dell'azione amministrativa. Nonostante la Corte costituzionale abbia recentemente dichiarato incostituzionale la disposizione che introduceva l'elezione indiretta, va qui sottolineato che essa non l'abbia fatto nel merito, bensì nella forma, dichiarando che lo strumento del decreto-legge non può essere impiegato per riforme di sistema. Ma nulla ha detto con riferimento al merito: per cui quella strada, che si continua a ritenere preferibile, rimane pienamente percorribile, usando le forme (la legge ordinaria) e i modi (il procedimento legislativo ordinario) previsti dalla Costituzione. La presente proposta di legge prevede dunque una modalità di elezione centrata sul protagonismo degli amministratori comunali che diventano gli effettivi gestori dell'ente di area vasta.

In particolare, la proposta di legge prevede, all'articolo 1, che il consiglio provinciale sia composto da diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti, da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e in-

feriore o pari a 700.000 abitanti ovvero da dodici membri nelle altre province e fissa le modalità e i tempi per lo svolgimento delle elezioni.

L'articolo 2 si occupa dell'elettorato attivo della formazione delle liste dei candidati. Sono elettori i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia. Possono invece candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.

Con la lista dei candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia, collegato a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Tutti i componenti della lista e il candidato a presidente della provincia devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere e ciascuna lista non può contenere un numero di candidati dello stesso genere superiore a due terzi.

L'articolo 3 è dedicato alla formula elettorale scelta per l'elezione dei membri degli organi. In particolare, viene stabilito che i presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

Le schede di votazione sono fornite in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto e all'interno della scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata, e può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista, con possibilità di esprimere una seconda preferenza di genere.

Il voto espresso da ciascun consigliere, assessore o sindaco viene poi ponderato tenendo conto della popolazione residente

nel comune in cui essi sono stati eletti, in particolare moltiplicando il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per moltiplicatori legati alla dimensione del comune, che vanno in una scala da 1, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, fino a 25, per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Al termine delle operazioni di scrutinio è proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti ponderati, mentre per attribuire i seggi viene impiegato il metodo *d'Hondt*.

Il sistema prevede, inoltre, che in ogni modo alla lista collegata al candidato risultato vincitore non venga attribuito almeno il 60 per cento del totale dei seggi in palio nel consiglio provinciale, come premio di maggioranza, qualora non abbia raggiunto tale soglia con l'attribuzione ordinaria.

L'articolo 4 è invece dedicato alle regole relative alla forma di governo provinciale, prevedendo prima di tutto che la giunta provinciale sia composta dal presidente e da sei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti o da quattro membri nelle province con popolazione residente inferiore o pari.

Al presidente eletto è attribuito il potere di nominare e di revocare gli assessori, anche esterni.

In caso di scadenza del mandato del Presidente per il termine naturale del consiglio comunale in cui è eletto, in caso di interruzione anticipata degli organi provinciali ovvero in caso di dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente, il consiglio provinciale può eleggere al suo interno un nuovo presidente, con appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione di un nuovo presidente entro

novanta giorni dalla sopravvenuta causa di decadenza, si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale e all'indizione di nuove elezioni. In caso di morte o impedimento permanente, spetta al vicepresidente della provincia il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Come riequilibrio fisiologico è inoltre previsto che un terzo dei membri del consiglio provinciale possa presentare una mozione di sfiducia al presidente della provincia, purché la stessa contenga l'indicazione di un altro candidato alla presidenza. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il presidente della provincia è tenuto a dimettersi e subentra alla carica il candidato presidente indicato nella mozione. In caso di rigetto della mozione di sfiducia, resta in carica il presidente e non può essere ripresentata un'altra mozione di sfiducia nei trecentosessantacinque giorni successivi.

L'articolo 5 introduce un nuovo regime di compatibilità fra le cariche e un divieto di cumulo di emolumenti, stabilendo che le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale e che al presidente della provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali si applicano le norme relative agli emolumenti previsti per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti.

Viene previsto, inoltre, che si applichi il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 6 prevede una serie di abrogazioni puntuali di normative vigenti, in modo da rendere efficace il provvedimento e da evitare possibili contrasti con norme previgenti.

L'articolo 7 si occupa, infine, della copertura finanziaria del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali).*

1. Il consiglio provinciale è composto:

a) da diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dodici membri nelle altre province.

2. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio elettorale centrale.

4. Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si svolgono entro centoventi giorni dallo svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni comunali.

5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 3 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei co-

mizi ai sindaci per la sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

ART. 2.

*(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati).*

1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.

2. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.

3. Possono candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.

4. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'ufficio elettorale centrale dalle ore 8 del trentes-

simo giorno alle ore 12 del ventovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:

a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con un numero di elettori inferiore a trecento al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;

b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lettera a);

c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Tutti i componenti della lista e il candidato alla carica di presidente della provincia devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, non può contenere un numero di candidati dello stesso genere superiore a due terzi.

6. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.

7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, ove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale mandamentale con l'ufficio elettorale centrale.

ART. 3.

*(Elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali).*

1. I presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali stabilite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge e in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 3. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica

2. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere, assessore o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A

tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella C) allegata alla presente legge.

4. In caso di voto espresso esclusivamente in favore della lista o in caso di espressione solo del voto di preferenza per uno o due candidati al consiglio provinciale nella lista, il voto si intende automaticamente attribuito anche al candidato alla carica di presidente della provincia collegato con la lista medesima. In caso di espressione solo del voto di preferenza per uno o due candidati al consiglio provinciale nella lista, il voto si intende automaticamente espresso anche in favore della lista medesima.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggiore, numero di voti ponderati.

6. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi ponderati riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue provvisoriamente tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Se la lista collegata al candidato risultato vincitore non ha ottenuto almeno il 60 per cento del totale dei seggi in palio nel consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità superiore, gli sono attribuiti seggi aggiunti fino al raggiungimento di tale soglia. I seggi ulteriori assegnati ai sensi del primo periodo del presente comma vengono sottratti alle liste che



hanno ottenuto i quozienti più bassi nella graduatoria provvisoria di cui al comma 6.

8. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi ponderati di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni elettorali della provincia. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale centrale, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede, separando le schede in base al loro colore.

10. L'ufficio elettorale centrale, terminate le operazioni di scrutinio di cui al comma 9, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:

a) determina la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati alla carica di presidente della provincia ai sensi del comma 5;

b) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista ai sensi del comma 6;

c) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ai sensi del comma 9;

d) verifica se le liste collegate al candidato presidente risultato vincitore hanno ottenuto un numero di seggi inferiore a quello previsto dal comma 7 e, in caso negativo, procede ai sensi del medesimo comma 7;

e) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8.

11. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto un appo-

sito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e con i plichi ricevuti dalle sezioni elettorali, è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, dove gli elettori della provincia hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

12. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

#### ART. 4.

*(Forma di governo provinciale).*

1. La giunta provinciale è composta dal presidente e da:

a) sei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) quattro membri nelle province con popolazione residente inferiore o pari a 700.000 abitanti;

2. Il presidente nomina e revoca gli assessori. Può nominare anche assessori esterni, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo.

3. In caso di scadenza del mandato del presidente per il termine naturale del consiglio provinciale in cui è eletto, in caso di dimissioni volontarie, di morte o di impedimento permanente, il consiglio provinciale elegge al suo interno un nuovo presidente, con appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. In caso di mancata elezione di un nuovo presidente entro novanta giorni dalla sopravvenuta causa di decadenza, si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale e all'indizione di nuove elezioni. In caso di morte o di impedimento permanente, spetta al vicepresidente della

provincia il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

5. Un terzo dei membri del consiglio provinciale può presentare una mozione di sfiducia al presidente della provincia, purché la stessa contenga l'indicazione di un altro candidato alla presidenza. La mozione di sfiducia non può essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia viene votata con appello nominale e si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei componenti del consiglio provinciale.

6. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi del comma 5, il presidente della provincia è tenuto a dimettersi e subentra alla carica il candidato alla carica di presidente indicato nella mozione. In caso di rigetto della mozione di sfiducia, resta in carica il presidente e non può essere ripresentata un'altra mozione di sfiducia nei trecentosessantacinque giorni successivi.

#### ART. 5.

##### *(Compatibilità tra cariche e divieto di cumulo degli emolumenti).*

1. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale. Al presidente della provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali si applicano le norme relative agli emolumenti previsti per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti. Si applica il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il presidente della provincia, gli assessori provinciali e i consiglieri provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti previsti per l'elettorato attivo.

## ART. 6.

(*Norme applicabili e abrogazioni*).

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Sono abrogati:

a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;

b) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.

## ART. 7.

(*Copertura finanziaria*).

1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione « Fondi da ripartire » del programma « Fondi da assegnare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TABELLA A

(Articolo 4, comma 1)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio provinciale

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p><b>1</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>4</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>7</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	
<p><b>2</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	
<p><b>3</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p><b>9</b></p> <p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	

NOTA BENE. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, sono utilizzate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna tre spazi per un numero complessivo di nove.

Quando i contrassegni da inserire siano da dieci a dodici, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui gli spazi siano più di dodici, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e il contrassegno della lista collegata con ciascuno di essi sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra verso destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere nuovamente piegata, in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B  
(Articolo 4, comma 1)

Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per l'elezione del consiglio provinciale

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**  
di .....  
Comuni della provincia .....  
.....  
Data di validità: .....

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....

Bollo della sezione

TABELLA C  
(Articolo 4, comma 3)

## Fasce di popolazione e relativi moltiplicatori

Numero di abitanti	Moltiplicatore
Sino a 1.000	1
Da 1.000 a 3.000	2
Da 3.001 a 5.000	3
Da 5.001 a 10.000	4
Da 10.001 a 30.000	5
Da 30.001 a 50.000	7
Da 50.001 a 100.000	10
Da 100.001 a 250.000	15
Oltre 250.000	25

€ 1,00



\*17PDL0011100\*